

Repertorio n.2709 ----- Raccolta n.1770 -----

----- **VERBALE DI DEPOSITO DI DOCUMENTO** -----

----- **REPUBBLICA ITALIANA** -----

L'anno duemilaundici, il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti quaranta -----

----- 23 febbraio 2011 ore 17,40 -----

in Roma, nello studio in Via Ezio n.24. -----

Avanti a me Dott. Avv. Alessandro SQUILLACI, Notaio in Pomezia, con studio in Via Columella n.23, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, -----

----- E' PRESENTE IL SIGNOR -----

SUGAMELE Giuseppe, nato a Serrone (FR) il 30 aprile 1942, residente in Serrone (FR), Via Collepetto n.74, codice fiscale SGM GPP 42D30 I669C. -----

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi presenta un documento portante il testo dello statuto vigente dell'ente denominato "**LIBERO SINDACATO LAVORATORI DELLA RADIO, DELLA TELEVISIONE E DELLO SPETTACOLO**", in sigla "**LIBERSIND**", con sede in Roma (RM), Via Virgilio Melandri n.72, codice fiscale n.97055050583, così come mi dichiara essere stato modificato dall'assemblea organizzativa congressuale in data 17 dicembre 2010. -----

Detto comparente, dichiarandomi di agire nell'interesse del predetto ente, mi richiede di depositare il predetto documento nei miei atti notarili. -----

A ciò aderendo, io Notaio ricevo detto documento, che consiste in sei fogli di carta bianca formato "A4", tutti scritti a macchina su una sola facciata. -----

Lo scritto non presenta postille, abrasioni, correzioni od altri vizi visibili; esso viene allegato al presente atto **sotto la lettera "A"**. -----

Il comparente espressamente mi autorizza a rilasciarne copia autentica a chiunque ne faccia richiesta. -----

Il presente verbale viene chiuso alle ore diciassette e minuti cinquanta. -----

Imposte e spese del presente atto sono a carico del "**LIBERSIND**". -----

Il comparente, avendo i requisiti di legge, dispensa me Notaio dalla lettura di quanto allegato che dichiara di ben conoscere. -----

E richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura al comparente che da me interpellato lo dichiara conforme alla verità e con me Notaio lo sottoscrive alle ore diciassette e minuti cinquanta. -----

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su un foglio per due facciate oltre la presente sin qui. -----

F.to Sugamele Giuseppe -----

----- Alessandro SQUILLACI Notaio (I.s.) -----

REGISTRATO

UFFICIO ENTRATE ROMA 8

il 28 FEBBRAIO 2011

n° 83 serie KT

Esatti € 336,00

STATUTO LIBERSIND
LIBERO SINDACATO LAVORATORI - ADERENTE ALLA CONFSAL

Articolo I

Sulla base e sul rispetto dei principi costituzionali i lavoratori che aderiscono al presente statuto, stringono un nuovo patto di solidarietà volto alla difesa degli interessi collettivi ed individuali nell'intento di perseguire nella piu' piena autonomia lo sviluppo del ruolo culturale e sociale, *del Sindacato Autonomo*, ottenibile attraverso la promozione di una reale unita' sugli obiettivi di tutti i lavoratori del settore nel contesto delle generali esigenze del mondo del lavoro. Con questo fine costituiscono

IL LIBERO SINDACATO LAVORATORI DELLA RADIO, DELLA TELEVISIONE E DELLO SPETTACOLO, con sede in ROMA - Via Virgilio Melandri n. 72 Cap. 00155 Roma.

Possono aderire al Sindacato tutti i lavoratori a tempo determinato o indeterminato, della RADIO, DELLA TELEVISIONE PUBBLICA E PRIVATA, DELLO SPETTACOLO, DELLE ARTI, DEL GIOCO, DEI CASINO', DELLO SPORT, DELLE COOPERATIVE, PADRONCINI, FACCHINAGGIO, IPPICA, PULIZIE, (INSEGNAMENTO MUSICALE, CANORO, ARTISTICO), PARCHI GIOCHI E AMBIENTE, DELLE AZIENDE CINEAUDIOVISIVE, DEL POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, DELLA CARTA STAMPATA, DELLE AGENZIE DI STAMPA, CARTAI, CARTOTECNICI, EDITORIALI, GRAFICI, PERIODICI, QUOTIDIANI, COMMERCIO, ALIMENTARISTI, ABBIGLIAMENTO, EDICOLANTI, TRASPORTI, CHIMICA, CULTURA, TEMPO LIBERO E ANIMAZIONE, SERVIZI, IGENE E AMBIENTE, PATRONATI, TELECOMUNICAZIONI, DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI, DEGLI ENTI LOCALI, DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI CONSORZI, ENTI PARCHI NATURALI REGIONALI OPERATORI ECOLOGICI E SMALTIMENTO RIFIUTI, OPERATORI DELLA SICUREZZA E DEL VOLONTARIATO, LAVORATORI STRANIERI REGOLARI E DA REGOLARIZZARE, ACQUE MINERALI E TERMALI, CIRCHI ECCESTRI E GIOSTRAI, IMPRESE INDUSTRIALI ED AFFINI E TUTTI I CITTADINI OCCUPATI E DISOCCUPATI CHE CHIEDONO DI ADERIRE.

I lavoratori di altre aziende affini o/e affiliate e tutti i lavoratori autonomi e dipendenti che esercitano una attività Artigianale, Artistica, Culturale e Professionale. Il Sindacato garantisce la massima libertà di espressione a tutti gli iscritti, nell'ambito dei problemi sindacali che vengono posti in discussione, assicurando il rispetto di tutte le opinioni, il Sindacato riceve dai propri iscritti il mandato di rappresentanza per la tutela degli interessi inerenti ai loro rapporti di lavoro.

Esso si inserisce nel quadro generale dei LIBERI SINDACATI DEMOCRATICI e autonomi.

Articolo II

SCOPIO ATTIVITA' DEL SINDACATO

In ordine alla sostanza e allo spirito del capitolo I dello statuto il sindacato svolgerà l'Attività relativa:

- a) Alla rappresentanza presso gli enti aziende, cooperative, associazioni, pubbliche e private, tra cui la stipulazione dei contratti e degli accordi, nonché lo studio e la soluzione dei problemi economici professionali e sociali che interessano i lavoratori associati;
- b) Alla designazione dei propri rappresentanti in tutti gli organismi in cui tale rappresentanza e' ammessa;
- c) Alla costituzione di cooperative associazioni e centri di servizi in genere, tra cui quelli assistenziali, sociali formativi e professionali;
- d) Allo svolgimento di altre attività complementari alle precedenti.

Articolo III

ORGANI DEL SINDACATO

Sono organi del Sindacato:

IL CONGRESSO NAZIONALE;

IL CONSIGLIO GENERALE;

IL COMITATO ESECUTIVO;

LA SEGRETERIA NAZIONALE E IL SEGRETARIO GENERALE;

IL COLLEGIO DEI SINDACI;

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;

LE SEGRETERIE PROVINCIALI E REGIONALI;

LE RAPPRESENTANZE AZIENDALI SINDACALI;

IL COORDINAMENTO NAZIONALE DEI SETTORI;

(i suddetti incarichi sono gratuiti)

Articolo IV

CONGRESSO NAZIONALE

Il congresso e' il massimo organo deliberante del Sindacato.

Il congresso che in via ordinaria si riunisce ogni quattro anni e' composto dai delegati eletti nelle singole sezioni dei lavoratori iscritti al sindacato.

Partecipano, inoltre, senza diritto al voto, ma con diritto di parola i membri del Consiglio Generale e dei Collegi Uscenti.

SUOI COMPITI PARTICOLARI SONO:

- Decidere sugli indirizzi generali del sindacato;
- Approvare il rendiconto morale e finanziario del Sindacato;
- Eleggere il Segretario Generale;
- Eleggere i componenti del consiglio Generale;
- Eleggere il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Sindaci;
- Deliberare sulle variazioni dello Statuto a Maggioranza di due terzi;

Decidere su ogni argomento sottoposto al suo Consiglio Direttivo i congressi straordinari possono essere convocati tutte le volte che ne facciano richiesta un terzo degli iscritti o il Consiglio Generale a maggioranza di due terzi o dei sei suoi componenti.

Le elezioni per tutte le cariche direttive sono fatte a scrutinio segreto, oppure su mozione per alzata di mano.

Il presidente del congresso e' eletto dallo stesso congresso in seno al congresso nelle votazioni per alzata di mano il delegato vota pro-capite.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'ordine del giorno del congresso e' fissato dal consiglio generale su proposta della segreteria nazionale gli organi periferici non rappresentati nel consiglio generale possono far pervenire le proposte di inserimento di argomenti all'ordine del giorno nel termine di 15 giorni prima della convocazione del consiglio generale.

Articolo V

CONSIGLIO GENERALE

Il consiglio generale viene eletto dal congresso ed e' composto da 35 membri piu' il segretario generale.

Possono essere convocati a partecipare con il solo voto consultivo i segretari provinciali e regionali non presenti nel consiglio stesso.

Il consiglio generale e' convocato dalla segreteria nazionale tutte le volte che si ravvede la necessita' ordinariamente una volta l'anno. Le riunioni del consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti.

Il consiglio generale e' l'organo deliberante del sindacato tra un congresso e l'altro: definisce gli indirizzi di massima delle attività organizzative sindacale sulla base delle deliberazioni del congresso: esamina le richieste dei lavoratori, delibera e promuove ogni azione necessaria per sostenere le richieste sindacali delle categorie.

Spetta al consiglio generale lo svolgimento di ogni azione necessaria per il conseguimento degli scopi statutari.

In particolare:

- Eleggere nel suo seno il comitato esecutivo e la segreteria nazionale;
- Deliberare sui resoconti annuali morali e finanziari e sul bilancio preventivo del sindacato;
- Propone eventuali modifiche statutarie da sottoporre al congresso;
- Delibera su ogni argomento che sia sottoposto al suo esame.

Presiede il consiglio generale il segretario generale.

Il consiglio generale ha la facoltà di cooptare nel suo seno fino a sei membri in caso di particolare esigenza.

I membri del consiglio generale dovranno essere aggiornati costantemente sugli atti di rilievo compiuti dal comitato esecutivo e dalla segreteria durante in mandato.

Articolo VI

COMITATO ESECUTIVO

Il comitato esecutivo viene eletto dal consiglio generale ed e' composto da diciassette membri.

Il comitato esecutivo e' convocato tutte le volte che c'e' necessita' o che sia richiesto da almeno la metà dei suoi membri più uno o dalla segreteria.

Le riunioni sono valide con la presenza di nove componenti del comitato.

Presiede il comitato il segretario generale.

Le convocazioni devono essere notificate a tutti i membri almeno sette giorni prima dalla riunione.

Il comitato esecutivo ha i seguenti compiti:

- Coordina l'attività sindacale sulla base delle deliberazioni del consiglio generale;
- Predisponde il bilancio preventivo ed esamina il bilancio consuntivo del sindacato;
- Propone al consiglio generale il direttore del periodico;
- Propone al consiglio generale la fissazione dei contributi ordinari e straordinari dovuti al sindacato delle RAS stabilendo le modalita' e le procedure di versamento.



Signature

- Esercita in caso di urgenza, i poteri del consiglio generale.

Le deliberazioni così prese dovranno essere ratificate dal consiglio generale nella sua prima riunione.

Articolo VII

SEGRETERIA NAZIONALE

La segreteria rappresenta il sindacato di fronte a terzi.

Prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento del sindacato stesso, attuando le deliberazioni del consiglio generale. Esso è composto dal segretario generale e da sette segretari.

I membri della segreteria sono eletti dal consiglio generale nel proprio ambito a scrutinio segreto, o per alzata di mano, in caso di voto il Segretario Generale esprime il voto doppio..

La segreteria propone i rappresentanti di commissioni, organi ed enti dove tali rappresentanti siano previsti e sempre previo parere del comitato esecutivo.

Il segretario generale ha la rappresentanza legale del sindacato.

Articolo VIII

COLLEGIO DEI SINDACI

Il collegio dei sindaci è composto da tre membri effettivi più due supplenti eletti dal congresso. I sindaci durano in carica quattro anni.

Ad essi spetta il controllo amministrativo ed adempiono alle loro funzioni a norma degli artt. 2397 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

Essi partecipano alle sedute del consiglio direttivo con voto consultivo; a mezzo del loro presidente riferiscono periodicamente dell'andamento amministrativo sia del comitato esecutivo sia al consiglio generale e risponde della sua azione dinanzi al congresso.

I sindaci non possono far parte di organi deliberanti nazionali del sindacato.

Articolo IX


CONSIGLIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal congresso.

Esso è il massimo organo di garanzia statutario e di giurisdizione interna.

Ha il compito di dirimere le controversie tra i soci e i vari organi nazionali, regionali e provinciali aderenti in particolare decide sui ricorsi contro presunte violazioni dello statuto e dei regolamenti su tutte le vertenze elettorali.

I probiviri non possono far parte di organi deliberanti nazionali del sindacato.



Supremo

Articolo X

RAS DEL SINDACATO

Ogni località dove esistono unità produttive sindacalmente organizzate di cui all'Art. I, si può costituire una RAS del sindacato. Le RAS sindacali sono le prime istanze organiche del sindacato. Gli organi delle RAS sindacali sono:

- L'Assemblea degli iscritti;
- Il consiglio direttivo eletto dall'assemblea;
- Il comitato esecutivo eletto in seno al direttivo;
- Il Segretario delle RAS eletto in seno al consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo e il segretario durano in carica quattro anni meno che la loro sostituzione venga decisa nell'assemblea delle RAS, convocata dal consiglio su richiesta di almeno un terzo degli iscritti. Nelle unità produttive dove si partecipa alle elezioni delle R.S.U. e delle R.L.S. si conferisce mandato alle segreterie provinciali e regionali LIBERSIND – CONFISAL.

Articolo XI

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili e dai diritti che per qualsiasi causa divengono proprietà del sindacato, nonché dalle somme accantonate per qualsiasi scopo finché non siano erogate.

Articolo XII

PROVENTI

Proventi del sindacato sono:

- 1) I contributi sindacali versati dai lavoratori;
- 2) Le somme incassate per donazione, diritti di ritenute, trattative, vendite di pubblicazioni di opere d'arte, ricavi da spettacoli di beneficenza, ecc.....

Articolo XIII

COMPETENZE

Per quanto non previsto nel presente statuto, fanno testo le norme del codice civile e dello statuto dei lavoratori legge 300/70.

Articolo XIV

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le modifiche allo statuto devono essere proposte soltanto dagli organi esecutivi del sindacato e dalle sezioni regionali e provinciali su deliberazione dei propri organi direttivi.

Le proposte di modifica devono essere inviate alla segreteria nazionale almeno 20 giorni prima della convocazione del congresso.



Superiore

Sul merito delle proposte e sulla loro presentazione al congresso nazionale del sindacato decide il consiglio generale a maggioranza.

I delegati al congresso nazionale possono presentare proposte di modifiche.

Articolo XV

SCIoglimento DEL SINDACATO

Lo scioglimento del sindacato può essere pronunciato dal congresso nazionale a maggioranza di $\frac{3}{4}$ dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento del congresso nazionale delibera la destinazione ed impiego del patrimonio del sindacato.

Supanale Fierro



La presente copia composta di n. 8 facciate è conforme
all'originale firmato ai sensi di legge, depositato nei miei
atti e viene rilasciata da me Dott. Alessandro SQUILLACI
NOTAIO in Pomezia, per uso cui compete su richiesta delle parti in carta libera

Pomezia, 03 MAR. 2011

